



Adozione del Regolamento per la gestione dei rifiuti

Egregio Signor Presidente

Gentili signore, egregi signori Consiglieri Comunali,

vi presentiamo per esame ed approvazione il Regolamento per la gestione dei rifiuti, ultimo tassello della completa revisione della legislazione comunale necessaria per abrogare le norme degli ex-Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino ed uniformare le disposizioni valide per tutti i cittadini e le aziende.

Premessa

Dopo la votazione comunale del 9 giugno 2013 con la quale i cittadini di Monteceneri hanno bocciato (con 1007 voti contro 626) il Regolamento da voi approvato il 12 dicembre 2012 il Municipio ha cercato una soluzione che, ispirata al cosiddetto «Modello di S. Antonino» potesse conciliare il risultato del voto popolare con l'obbligo di introdurre un sistema di tasse sui rifiuti basato «anche e soprattutto in funzione del tipo e della quantità di rifiuti prodotti» e che abbia inoltre «un effetto incitatore a ridurre la produzione di rifiuti».

La proposta di una soluzione che abbinava una tassa forfettaria (per altro strutturata in modo da meglio tenere conto delle diverse categorie di utenti) alla distribuzione di un certo numero di sacchi ufficiali è stata bocciata lo scorso 14 aprile dagli uffici cantonali competenti (Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo – SPAAS e Sezione Enti Locali) poiché:

*«il sistema di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti contemplato dal [la proposta di] nuovo Regolamento, sebbene presenti alcuni aspetti attinenti al principio di causalità (a partire da un certo numero di sacchi compresi nella tassa base messi a disposizione della popolazione), non rispecchia quello previsto dalla **Direttiva** del 2004 emanata dall'Ufficio federale dell'ambiente "**Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani**" [...] e dalla **sentenza del Tribunale Federale del 4 luglio 2011 inerente il Comune di Romanel-sur-Lausanne**»*

A fronte di questa chiara presa di posizione e cosciente del proprio obbligo di fedeltà alla Costituzione e alle leggi (art. 88 cpv. 2 LOC) il Municipio vi ripropone dunque un Regolamento che, per quanto riguarda il finanziamento del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti si fonda su un sistema misto che prevede una tassa base e un importo proporzionale al volume dei rifiuti domestici effettivamente consegnati, pagato all'acquisto dei sacchi ufficiali.

Il Municipio ha comunque tenuto conto, nel limite del possibile, di alcune indicazioni emerse dalle discussioni che hanno preceduto il voto del giugno 2013. Le modifiche rispetto a quella proposta saranno evidenziate in questo messaggio.

Breve istoriato

Preso atto dell'esito del referendum il Municipio ha immediatamente elaborato (giugno 2013) una proposta di nuovo Regolamento che tenesse conto della volontà popolare sottoponendolo ai Gruppi del Consiglio comunale e al Comitato referendario per verificare la possibilità che il nuovo testo potesse ottenere la necessaria maggioranza in Consiglio comunale. L'esito della

consultazione (nel corso della quale, il 26 giugno 2013, c'è stato anche un incontro per discutere le diverse posizioni) ha portato a prese di posizione che si sono annullate a vicenda. Non è così stato possibile individuare una soluzione che raccogliesse il consenso minimo necessario (almeno 11 voti favorevoli e un numero inferiore di contrari).

In queste condizioni il Municipio ha pertanto deciso di attendere quella che, a giugno 2013, era stata annunciata come una «imminente soluzione cantonale» al problema.

Visti i ritardi accumulati dal Cantone, trovandosi di fronte dell'obbligo di emettere ed incassare le fatture per il servizio raccolta rifiuti 2013, il Municipio ha deciso di:

- emettere le fatture 2013 sulla base dell'ordinanza dell'11 dicembre 2012, cresciuta in giudicato dopo la sentenza 22 maggio 2013 (no. 2716) con la quale il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso per la «disparità di trattamento a livello di singoli importi tra i cittadini dei diversi Comuni».
- utilizzare i margini di manovra concessi dai sempre vigenti Regolamenti rifiuti degli ex-Comuni per stabilire, per il 2014, importi il più possibile equivalenti per tutti i cittadini (persone singole ed economie domestiche di due o più persone) e le aziende.

Contro questa ordinanza (no. 984 del 9 dicembre 2013) sono tuttora pendenti dei ricorsi al Consiglio di Stato per il mancato rispetto del principio della causalità sancito dalla Legge federale sull'ambiente e dalla legge cantonale di applicazione.

Contro le fatture per le tasse 2013 sono stati presentati una trentina di opposizioni (tutte respinte dal Municipio) e una decina di ricorsi al Consiglio di Stato. Quelli che invocavano soltanto la disparità di trattamento tra i quartieri sono stati respinti con la conferma delle relative fatture. Contro queste decisioni sono pendenti due ricorsi al TRAM.

Il Consiglio di Stato ha invece parzialmente accolto i ricorsi che hanno invocato anche il mancato rispetto del principio della causalità, correggendo verso il basso (il minimo della forchetta dei rispettivi regolamenti) gli importi a carico dei ricorrenti.

In particolare il Consiglio di Stato ha stabilito che la soluzione prevista dagli attuali regolamenti «disattende quanto stabilito dal diritto federale, con particolare riferimento al principio di causalità (art. 32 LPamb) [...] poiché il criterio di imposizione [...] istituisce unicamente una tassa forfetaria indipendente dalla quantità di rifiuti effettivamente consegnata».

In effetti, aggiunge il Consiglio di Stato, «appare difficile immaginare come una tassa forfetaria fondata unicamente sul numero di persone (due o più) [...] possa considerare la quantità di rifiuti prodotti e svolgere pertanto un effetto incitatore.

Al contrario, il sistema attualmente in vigore crea delle evidenti disparità di trattamento tra i singoli utenti, nella misura in cui – per esempio – la famiglia composta di due sole persone è chiamata a versare lo stesso importo quale tassa rifiuti di una famiglia composta di più di due persone.

E questo nonostante una produzione di rifiuti che, in tutta evidenza, risulta minore rispetto all'economia domestica composta da più di due persone» .

Nel frattempo, l'on. Claudio Zali aveva assicurato (in ben 2 occasioni) il Municipio in merito alla volontà di trovare, in tempi brevi, una soluzione cantonale che ci avrebbe «tratti d'impiccio».

Con sorpresa il Municipio ha invece ricevuto la risoluzione 26 febbraio 2014 (no.975) con la quale il Consiglio di Stato ha ribadito «la necessità di dotarsi di un Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti conforme al principio di causalità, assoggettando di principio a un regime di parità di trattamento tutte le economie domestiche all'interno del territorio» ed ha chiesto di essere orientato, entro il 31 marzo 2014, in merito ai passi che si intendono intraprendere «per giungere ad una soluzione definitiva del problema in ossequio alle disposizioni federali e cantonali di cui agli artt. 32a LPamb e 18 LALPamb».

In questo contesto, il Municipio ha concluso l'esame del progetto di Regolamento e, entro il 31 marzo, lo ha trasmesso al Consiglio di Stato con la richiesta di una verifica preliminare della sua congruenza con le leggi federali e cantonali. La risposta ci è pervenuta il 14 aprile 2014 dalla SPAAS e già abbiamo riferito il passaggio centrale della presa di posizione. Nel momento in cui scriviamo questo messaggio non conosciamo per altro ancora:

- la decisione del Consiglio di Stato sui ricorsi contro l'ordinanza per le tasse 2014

- i contenuti dell'annunciata proposta per una soluzione cantonale per la copertura, secondo il principio di causalità, dei costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nell'impianto di Giubiasco.

Tuttavia, i richiami del Consiglio di Stato e la volontà di trovare (o almeno proporre) una soluzione che già per il 2014 rispetti la parità di trattamento tra gli abitanti dei diversi quartieri e il principio di causalità hanno convinto il Municipio a comunque sottoporvi questo messaggio.

I principi generali

In merito agli obiettivi del nuovo Regolamento, riproponiamo un estratto del messaggio no. 54 del 5 novembre 2012:

Monteceneri è chiamato ad adottare un nuovo regolamento e ciò a seguito dell'aggregazione del novembre 2010 [...] in ossequio ai parametri legali e giurisprudenziali sopra evocati.

Come anzidetto, attualmente abbiamo cinque regolamenti basati sulla tassa forfettaria e per di più differenziati nel "quantum" l'uno rispetto all'altro. Il Regolamento che viene presentato contiene una revisione sostanziale dell'attuale normativa vigente e ciò per il concetto di fondo su cui si basa, concetto che verte fondamentalmente su quattro pilastri portanti ovvero;

- *incentivo ad una corretta e sistematica separazione dei rifiuti*
- *smaltimento rispettoso dell'ambiente*
- *relazione diretta tra chi inquina e chi paga*
- *una più corretta distribuzione dei costi derivanti sia dalla raccolta che dallo smaltimento dei rifiuti.*

Si tratta di principi che sono stati condivisi da tutti anche se poi la maggioranza dei cittadini ha chiesto di attuarli con modalità diverse.

Commento ad alcuni articoli

Con il commento ad alcuni articoli del Regolamento, il Municipio precisa alcuni aspetti che saranno determinanti per l'interpretazione e l'applicazione delle diverse norme.

Art. 4 – Compiti del Comune

Nell'organizzazione delle raccolte separate dei rifiuti riciclabili (lett. b) il Municipio terrà conto della situazione nei singoli quartieri per favorire l'impegno di tutti i cittadini nella separazione dei rifiuti e nella riduzione dei quantitativi consegnati all'impianto di Giubiasco.

A questo scopo il Municipio ha recentemente attribuito alla ditta EcoControl SA un mandato per uno studio approfondito della situazione e la presentazione di proposte operative da attuare nei prossimi anni. Si terrà conto non solo delle raccolte separate "classiche" (carta, vetro, pile e batteria, PET) ma anche dell'opportunità di separare anche mobilio, vestiario, apparecchi elettrici, ecc. Si richiama anche l'art. 8 (in particolare il cpv. 1)

Art. 5 – Categorie di rifiuti

La SPAAS ha chiesto di meglio precisare le indicazioni relative alla raccolta e allo smaltimento degli scarti vegetali.

Il cpv. 4 introduce la definizione di «rifiuti vegetali» e precisa quali scarti non rientrano in questa definizione. L'art. 7 cpv. 2 precisa poi la possibilità del compostaggio degli scarti vegetali che dovrà rispettare anche le indicazioni delle Direttive SPAAS sul compostaggio centralizzato e a bordo campo del gennaio 2012.

Art. 6 – Obblighi degli utenti

Il cpv. 3 conferma e chiarisce il principio secondo il quale i rifiuti industriali e aziendali non possono essere consegnati al servizio comunale o nei centri di raccolta comunali. Spetta alle aziende eliminare i propri rifiuti assumendosene direttamente i costi.

Il Municipio ha inoltre la facoltà (art. 15 cpv. 5) di richiedere alle aziende la prova che i rifiuti non parificabili agli RSU sono stati smaltiti a loro spese e separatamente.

Art. 10 – Raccolte separate dei rifiuti domestici

Si conferma il principio secondo il quale le raccolte separate di rifiuti domestici (carta, vetro, PET, lattine, ingombranti, ecc.) e quella per gli scarti vegetali, sono riservate a quantitativi normalmente derivanti dalle attività domestiche o dalla normale manutenzione dei giardini.

La consegna di volumi derivanti da attività aziendali (cfr. anche art. 6 cpv. 3) o da manutenzioni straordinarie (ad esempio taglio siepi) sono di regola escluse e devono, se del caso, essere preventivamente autorizzate dal Municipio. L'applicazione di una tassa supplementare dovrà essere regolata dall'Allegato 1. Su questo aspetto torneremo più avanti.

Art. 12 – Imballaggi, contenitori, esposizione

L'applicazione di una tassa proporzionale al volume dei rifiuti domestici effettivamente consegnati impone di ancorare nel Regolamento l'obbligo di utilizzare i sacchi ufficiali (cpv. 1).

Art. 13 – Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

Si precisa l'elenco dei cosiddetti «rifiuti speciali» che devono essere di regola smaltiti con costi a carico del detentore.

Su richiesta della SPAAS, il cpv. 3 ricorda che il Comune è tuttavia tenuto (giusta l'art. 6 del RORT) ad organizzare la raccolta separata anche di pile, batterie, colle, oli (minerali e vegetali), vernici e solventi (art. 6 e 8 OTR).

Art. 14 – Copertura dei costi

Il tasso di copertura dei costi della gestione dei rifiuti è stato uno fra i più dibattuti.

Il Municipio conferma che annualmente, in sede di Preventivo, il Consiglio comunale definisce, sulla base della proposta del Municipio, la parte dei costi del servizio rifiuti che dovrà essere coperta con la tassa rifiuti e quella che resterà tra i costi finanziati con le imposte.

La SPAAS ha comunque ribadito che «la copertura dei costi deve assestarsi tra il 70% e il 100%. Questa indicazione **deve** essere presente nel Regolamento» e figura pertanto al cpv. 3. Osserviamo che, rispetto al Regolamento approvato nel dicembre 2012, il tasso minimo di copertura è stato ridotto al 70% (invece dell'80%).

In quest'ottica, l'allegato precisa che agli utenti delle categorie da 8 a 12 (uffici, esercizi pubblici, aziende, ecc.) che non hanno il domicilio fiscale a Monteceneri, sulla tassa forfetaria può essere applicato un supplemento (fino al 30%) proporzionale alla parte dei costi non coperta dalla tassa annuale.

Il Regolamento precisa inoltre (cpv. 3) che i costi per lo smaltimento dei rifiuti degli stabili pubblici e di quelli raccolti nei cestini pubblici **non** rientrano tra i costi che devono essere coperti con le tasse sui rifiuti. Nella pratica, per questi casi, il Municipio acquisterà i sacchi ufficiali attribuendo la spesa al rispettivo conto (ad esempio: scuole o parchi pubblici).

Art. 15 – Determinazione delle tasse

Come anticipato, la sentenza del Tribunale Federale del 4 luglio 2011, quelle del Consiglio di Stato sui ricorsi contro le tasse per i rifiuti 2013 di Monteceneri e le indicazioni della SPAAS non lasciano al Municipio altra scelta che quella di riproporre un sistema di finanziamento della gestione dei rifiuti fondato su una tassa base e un importo proporzionale al volume dei rifiuti domestici effettivamente consegnati.

In merito al grado di copertura dei costi (cpv. 2) si richiama il commento all'art. 14.

Il Regolamento definisce inoltre (cpv. 5) la possibilità per il Municipio di concludere con gli utenti pubblici o privati che consegnano quantitativi di RSU superiori alla media convenzioni separate con modalità di calcolo basate sui quantitativi effettivi dei rifiuti consegnati (pesatura ad ogni vuotatura di contenitori interrati o cassonetti) e importi fino alla copertura integrale dei costi per lo smaltimento, compresa una partecipazione ai costi generali (tassa base)

Al momento attuale questa norma permetterà di trovare una soluzione adeguata con i gestori dello Splash e SPA.

Art. 22 – Norma transitoria

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento sarà determinata dalla ratifica da parte del Consiglio di Stato. Inoltre, dopo tale ratifica, bisognerà ancora organizzare la vendita dei sacchi ufficiali e – come previsto dalla Direttiva 2004 dell'UFAM – un'adeguata informazione alla popolazione.

È perciò verosimile che l'obbligo dell'uso dei sacchi ufficiali possa essere introdotto al più presto il 1 gennaio 2015; potrebbe però anche slittare di qualche mese.

Il Comune deve però poter incassare le tasse per il 2014 ed anche nei mesi in cui non sarà in vigore l'obbligo dei sacchi ufficiali. La norma transitoria propone quale soluzione la possibilità per il Municipio di prelevare ancora una tassa forfetaria.

In caso di mancata approvazione del Regolamento, o di mancata ratifica del Consiglio di Stato, il Municipio concorderà le modalità con le Autorità cantonali, tenuto conto anche della decisione sul ricorso contro l'ordinanza per il 2014.

Allegato 1 - Le Tasse per il servizio raccolta rifiuti

L'Allegato1 «Tasse per il servizio raccolta rifiuti» è parte integrante del Regolamento e può essere modificato solo dal Consiglio comunale. Esso fissa gli importi minimi e massimi della tassa base e per il costo dei sacchi ufficiali (a rotoli).

Gli importi applicabili ogni anno saranno fissati dal Municipio con l'ordinanza di applicazione. Ricordiamo che nel decidere gli importi annuali il Municipio deve:

- tenere conto dell'obbligo di un tasso di copertura tra il 70 % e il 100% dei costi (art. 14 cpv. 3) e delle decisioni del Consiglio comunale in sede di preventivo;
- considerare le spese indicate nel Preventivo per l'anno in corso ma anche i risultati (a Consuntivo) degli anni precedenti (art. 15 cpv. 3). Il tasso di copertura indicato dal Consiglio comunale dovrà essere raggiunto sul medio termine;
- rendere pubblici i criteri e le cifre determinanti per il calcolo delle tasse (tassa base e importo proporzionale ai quantitativi).

Nel merito delle norme dell'Allegato 1 formuliamo le seguenti osservazioni:

I. Tassa base

La tassa base serve a coprire, in particolare, i costi per le raccolte separate, la gestione degli eco-centri e i costi generali (compresa la produzione e distribuzione dei sacchi ufficiali).

Deve pure essere coperta la maggior parte del giro di raccolta. Si tratta infatti di un servizio di base che deve essere garantito (e finanziato) indipendentemente dai quantitativi di rifiuti raccolti.

Rispetto al Regolamento del dicembre 2012 le categorie di utenti risultano più dettagliate (in particolare per le economie domestiche) anche per tenere conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e di un certo schematismo nella ripartizione dei costi delle raccolte separate.

Le «forchette» entro le quali fissare le tasse base indicano importi inferiori. Il Municipio ha tenuto conto dell'evoluzione dei costi effettivi, della riduzione al 70% dell'obiettivo minimo della copertura dei costi ed anche dell'aumento del numero degli utenti/fatture: da 2'185 fatture emesse nel 2012 si è passati alle più di 2'300 ipotizzate per il 2014.

Per tenere conto delle discussioni che hanno animato la campagna per il referendum si propone di riconoscere una riduzione del 25% della tassa base alle persone al beneficio di una rendita complementare (AVS-AI) andando incontro alle persone che si trovano in una situazione economica disagiata (ben diversa, fortunatamente, di quella della maggioranza dei beneficiari di una rendita AVS).

II. Importi proporzionali al volume dei rifiuti domestici

Gli incassi della vendita dei sacchi ufficiali devono coprire le spese per lo smaltimento dei rifiuti domestici all'ACR a Giubiasco, nonché una parte dei costi del giro di raccolta. Per comodità e trasparenza gli importi esposti sono già comprensivi dell'IVA.

Sono stati considerati i seguenti importi determinanti:

- il **costo dello smaltimento degli RSU** all'impianto di Giubiasco in ragione di Fr. 170.-/t (IVA esclusa) ovvero Fr. 0.17 il kg
- il **peso medio** (arrotondato) **per sacco di rifiuti** secondo la più recente statistica federale ovvero, nei Comuni con la tassa causale: 2.5 kg per il sacco di 17 litri, 5 kg per quello da 35, 7.5 kg per 60 litri e 10 kg per 110 litri

Su queste basi, anche il costo del sacco ufficiale risulta inferiore a quanto ipotizzato con il Regolamento 2012.

III. Facilitazioni

Sono previste facilitazioni sotto forma della consegna – su richiesta – di un numero gratuito di sacchi ufficiali per le persone al beneficio di una rendita complementare, le famiglie con bambini fino a 3 anni, le persone che soffrono di incontinenza e per le associazioni di Monteceneri che organizzano manifestazioni per la popolazione.

Per comprovare l'incontinenza non è indispensabile il certificato medico; può bastare una dichiarazione del SACD (o di servizi analoghi) o la diretta conoscenza della persona da parte degli incaricati della Cancelleria.

Importi proporzionali per le raccolte separate

La Direttiva 2004 dell'UFAM imporrebbe anche l'applicazione di tasse proporzionali per le raccolte dei rifiuti compostabili e di altre raccolte separate.

Nella fase di introduzione del nuovo sistema di finanziamento e in attesa dell'imminente «soluzione cantonale» (che auspichiamo accompagnata anche da indicazioni sui contenuti dei Regolamenti comunali) il Municipio ritiene di poter comprendere questi costi nella tassa base calcolata secondo soluzioni schematiche.

Per questi rifiuti, infatti, un'applicazione troppo rigida del principio della causalità comporta, per il nostro territorio, un accresciuto rischio di uno smaltimento non rispettoso dell'ambiente e delle possibilità di riutilizzo di buona parte di questi scarti.

In questa prima fase si rinuncia anche a fissare la base legale per il prelievo di una tassa supplementare per la consegna di quantitativi che superano quelli usuali per le economie domestiche (art. 10 cpv. 3). Resta comunque l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione del Municipio.

Il Municipio si impegna a riprendere il tema, a valutare possibili soluzioni ed a formulare proposte al Consiglio comunale dopo la fase di rodaggio del nuovo sistema.

La prima ordinanza di applicazione – Ipotesi di incasso

Tenuto conto di:

- i dati considerati per il calcolo dell'importo proporzionale al quantitativo dei rifiuti domestici;
- gli altri costi per la raccolta degli RSU, le raccolte separate e per la gestione del servizio e degli Eco-centri
- il numero di utenti per ogni categoria
- il Consuntivo 2013 e i costi per la produzione e distribuzione dei sacchi ufficiali

il Municipio ha ipotizzato di fissare nella prima ordinanza di applicazione i seguenti importi:

I. Tassa base

Categoria	Importo <i>(Fr. senza IVA)</i>
Persone sole	60.00
Economia domestica: 2 persone	85.00
Economia domestica: 3 persone	90.00
Economia domestica: 4 persone	95.00
Case di vacanza – Residenze secondarie	60.00
Piccoli negozi (fino 100 mq)	100.00
Negozi con più di 100 mq	110.00
Uffici, studi, banche, ecc	110.00
Esercizi pubblici	
• senza ristorazione	100.00
• con ristorazione	120.00
Aziende (industrie, imprese, artigiani, ecc.)	110.00

Stazioni di servizio	
• senza negozio e bar	100.00
• con negozio e/o bar	120.00
Aziende agricole	90.00
Casi particolari	
• Scuola Media e PCi	120.00
• Campeggio e area camper	120.00
• Casi particolari (art. 15 cpv. 1)	120.00

Rispetto ai Regolamenti in vigore si precisa che:

- i magazzini FFS sono parificati ad un'azienda
- per la Monte Tamaro vengono emesse fatture per il ristorante all'Alpe Foppa, il Chiosco alla stazione intermedia e per l'esercizio

Importo proporzionale ai quantitativi

Il costo dei sacchi ufficiali è stato ipotizzato in (prezzi IVA inclusa):

- 17 litri (10 sacchi) Fr. 6.00
- 35 litri (10 sacchi) Fr. 12.00
- 60 litri (10 sacchi) Fr. 18.00
- 110 litri (5 sacchi) Fr. 12.00

Con queste ipotesi, gli incassi per la tassa base sono stati stimati in circa Fr. 200'000 (IVA compresa).

Ipotizzando che le 1'475 t di rifiuti consegnate nel 2013 siano tutte ripartite in sacchi da 35 litri con un peso medio di 5 kg, è ipotizzabile un incasso di altri 354'000 franchi per un totale di Fr. 554'000.-

La ripartizione degli incassi sarebbe del 36% con la tassa base e del 64% con la tassa variabile, già abbastanza vicina al rapporto 30% - 70% indicato anche dal Tribunale federale.

Confrontati con i Fr. 716'000 del Consuntivo 2013 ai quali vanno aggiunti Fr. 50'000 per la produzione e distribuzione dei sacchi si raggiunge (dedotti i Fr. 42'000 pagati da Isone) un tasso di copertura del 76%. Rispetto al Preventivo 2014, il tasso di copertura è del 75.6%.

Si tratta di tassi leggermente superiori all'obiettivo minimo del 70% (che nella campagna per il referendum era stato indicato come il tasso di copertura massimo). Sull'incasso effettivo vi sono però ancora molte incognite. Non si può infatti escludere che la maggior parte dei cittadini, oltre a ridurre il quantitativo dei rifiuti, tenti di contenere il costo variabile aumentando il peso medio per sacco. Ciò ridurrebbe il numero dei sacchi venduti e (anche) i relativi incassi.

Come indicato, si tratta comunque solo delle prime ipotesi (molto schematiche) per una prima verifica della sostenibilità del Regolamento.

Gli importi effettivi (in particolare per il 2015) saranno fissati tenuto conto dei dati più aggiornati (evoluzione dei costi, numero di utenti, ecc.), delle discussioni in Consiglio comunale e dei risultati degli ultimi esercizi. Si richiama in particolare l'art. 15 cpv. 3 del Regolamento.

Il Municipio conferma di condividere – per gli anni 2014, 2015 e 2016 – **l'obiettivo di un tasso di copertura del 70%** e, per raggiungerlo, si impegna ad adeguare, se necessario anche verso il basso, gli importi qui indicati.

E dopo la soluzione cantonale?

Come indicato in occasione di due incontri il Consigliere di Stato on. Claudio Zali ha assicurato al Municipio che il Dipartimento presenterà una soluzione cantonale per la copertura, secondo il principio di causalità dei costi per lo smaltimento degli RSU nell'impianto di Giubiasco.

L'intenzione è stata confermata anche alla TSI lo scorso 23 aprile. La proposta è attesa nei prossimi mesi (prima dell'estate?). I tempi di approvazione saranno ancora verosimilmente lunghi.

In queste condizioni – ed a fronte degli espliciti richiami del Consiglio di Stato nella doppia veste di Autorità giudiziaria (decisione sui ricorsi) e di Autorità di vigilanza sui Comuni (risoluzione del 26 febbraio) – il Municipio ritiene di non potere rinviare ancora la presentazione del messaggio.

D'altra parte il Regolamento è impostato in modo che, al momento dell'**entrata in vigore** di una soluzione cantonale basterà sospendere la vendita dei sacchi ufficiali e adeguare gli importi della tassa base ai costi che resteranno comunque a carico del Comune (giro di raccolta, gestione dei contenitori e degli eco-centri, raccolte separate, ecc.)

La nuova struttura delle categorie di utenti dovrebbe permettere di adottare soluzioni schematiche rispettose, almeno in parte, anche del principio di causalità.

Con queste osservazioni, restiamo a disposizione per ogni altra informazione e vi chiediamo di voler

d e l i b e r a r e :

1. Il Regolamento gestione rifiuti è approvato nel suo complesso
2. Il nuovo Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

E. Filippini

Il Segretario:

L. Leoni

Commissioni incaricate dell'esame: Gestione e Petizioni